

Il tribunale di Bologna ritiene legittimo il metodo ABA a scuola per alunni con autismo (ord. 20/12/2013)

Il tribunale di Bologna con giudice monocratico aveva accolto il ricorso dei genitori di un alunno con autismo che si vedevano negare dall'ASL il diritto ad utilizzare la **presenza di 3 ore mensili a scuola di un supervisore specializzato nel metodo ABA-VB con certificazione BCBA**. Contro il provvedimento in via d'urgenza ha proposto reclamo l'ASL ed il tribunale, in sede collegiale, ha rigettato tale ricorso con [ordinanza pubblicata il 20/12/2013](#).

Questa la **motivazione** della decisione:

*"preso atto che risulta incontestato che **il metodo ABA**, nel caso in esame, ha prodotto risultati significativi ed importanti sul minore, si osserva che il rifiuto di erogazione della terapia ABA, ha determinato e potrebbe determinare, laddove venisse interrotto, **un'interruzione della continuità assistenziale** sotto il profilo della metodica assistenziale e si pone in violazione sostanziale del c.d. **PRIA Piano Regionale sull'Autismo della Regione Emilia Romagna**, nella parte in cui lo stesso **PRIA prevede la condivisione del programma psico-educativo, cognitivo e comportamentale, nei vari ambiti di vita del bambino**, dalla scuola alla famiglia, con continuità presa in carico globale. Inoltre, risulta incontestato che, in sede d'urgenza, anche i genitori si sono limitati a richiedere che la certificazione BCBA fosse posseduta esclusivamente dall'operatore avente funzioni di supervisore o coordinatore."*

OSSERVAZIONI

La sentenza riportata in apparenza riguarda un caso specifico molto particolare, ma data la crescente presenza di alunni con autismo nelle classi comuni è bene darne diffusione.

E' da notare che la decisione si basa su **due motivazioni** fondamentali:

1. che **il metodo ABA ha prodotto effetti positivi** a livello di crescita dell'alunno nella comunicazione;
2. che **tale terapia è prevista dalla normativa sanitaria della regione Emilia Romagna**.

Può suscitare **perplexità** il fatto che il tribunale ritenga legittimo, anzi doveroso, **lo svolgimento di una terapia a scuola**, però se si considera che **gli operatori ABA** possono considerarsi degli **assistenti per la comunicazione** ai sensi dell'art. 13 comma 3 della [L. n° 104/92](#), le perplexità dovrebbero essere fugate.

Come pure la perplexità circa la presenza a scuola per 3 ore al mese di un supervisore ABA specializzato e certificato non dovrebbe avere ragion d'essere stante l'esiguità della durata di tale presenza limitata a 3 ore mensili, che però facilita e garantisce la professionalità dell'intervento degli assistenti per la comunicazione ABA.

E' da sottolineare l'opportunità della costituzione affianco dei genitori da parte dell'**ANGSA** (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - www.angsaonlus.org) che ha dato certamente un maggior peso al ricorso dei genitori ed alla loro resistenza con esito positivo contro l'appello dell'ASL.

Certo questa è tutta una fase in via di urgenza; **occorre vedere l'esito della decisione di merito**. Data però l'impostazione della sentenza sul reclamo sembrerebbe assai difficile che la decisione di merito si discosti da quella pronunciata dal collegio.

E' appena il caso di accennare che gli interventi ABA sono fruttuosi se effettuati **molto precocemente** (nido e scuole dell'infanzia), durante i quali gli interventi educativi e d'istruzione non sono ancora rigidamente regolamentati.

Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica